



Prot. N. 14142/ 2012

Determinazione n. 442 del 29/02/2012

OGGETTO: COMUNE DI FANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER VARIANTE AL VIGENTE PRG RELATIVAMENTE AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DEI COMPLESSI SCOLASTICI DI CUCCURANO, CARARRA E FALCINETO DA "ZONE DESTINATE ALL'ISTRUZIONE PRIMO CICLO F6 SO" A "ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO B" - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Determinazione n. 442 del 29/02/2012

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Fano, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 87873 del 29/11/11, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante al vigente P.R.G. relativa al cambio di destinazione d'uso dei complessi scolastici di Cuccurano, Carrara e Falcineto da "zone destinate all'istruzione primo ciclo F6 SO" a "zone residenziali di completamento B" ;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

- 1) Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio (ex P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio);
- 2) A.S.U.R. n. 3 - Zona Territoriale di Fano;
- 3) ASET Servizi S.p.a.;
- 4) Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
- 5) Comune di Fano - Settore 3 Servizi finanziari - U.O. Patrimonio;
- 6) Comune di Fano - Settore 5 Mobilità e Traffico - U.O. Verde Pubblico;
- 7) Comune di Fano - Settore 5 Mobilità e Traffico - U.O. Progettazione Traffico;
- 8) Comune di Fano - Settore 6 Servizi Lavori Pubblici - U.O. Nuove opere;
- 9) Comune di Fano - Settore 9 Servizi Educativi - U.O. Coordinamento attività scolastiche e parascolastiche;
- 10) Comune di Fano - Settore 13 Servizi Territoriali ed Ambientali - U.O. Ambiente;
- 11) A.A.T.O. N°1 - Marche Nord.

Visto il "Rapporto Preliminare" redatto per la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisito con prot. 87873 del 29/11/2011, che si allega come parte integrante della presente determinazione;

Determinazione n. 442 del 29/02/2012

Visti gli elaborati trasmessi con il rapporto preliminare sopra citato, tutti conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso atto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche non ha espresso parere;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 87873/11 del 29/02/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica la variante in esame è soggetta alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che si cita integralmente:

“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano effetti significativi sull'ambiente”.

La variante in oggetto infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale, non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, pertanto rientra nei casi di cui alla norma sopra citata, ovvero in quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.*

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Fano in qualità di autorità procedente, con nota prot. 77022 del 17/11/2011, recante timbro di posta in arrivo del 22/11/2011, acquisita agli atti con prot. 87873 del 29/11/2011, ha

Determinazione n. 442 del 29/02/2012

trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per gli adempimenti di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. riguardante una variante al vigente P.R.G. vigente per il cambio di destinazione d'uso dei complessi scolastici di Cuccurano, Carrara e Falcineto da "zone destinate all'istruzione primo ciclo - F6 SO" a "zone residenziali di completamento B".

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Rapporto Preliminare per la procedura di assoggettabilità a VAS;
- 2) Allegato al rapporto preliminare: Scheda di sintesi;
- 3) Relazione tecnico-illustrativa;
- 4) Tavola n.1

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 89518 del 06/12/2011 ha comunicato l'avvio del procedimento e, integrando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio*;
2. A.S.U.R. n. 3 - Zona Territoriale di Fano;
3. ASET Servizi S.p.a.;
4. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
5. Comune di Fano - Settore 3 Servizi finanziari - U.O. Patrimonio;
6. Comune di Fano - Settore 5 Mobilità e Traffico - U.O. Verde Pubblico;
7. Comune di Fano - Settore 5 Mobilità e Traffico - U.O. Progettazione Traffico;
8. Comune di Fano - Settore 6 Servizi Lavori Pubblici - U.O. Nuove opere;
9. Comune di Fano - Settore 9 Servizi Educativi - U.O. Coordinamento attività scolastiche e parascolastiche;
10. Comune di Fano - Settore Servizi Territoriali ed Ambientali - U.O. Ambiente;
11. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord.

In data 20/12/2011, con nota prot. 89519 del 06/12/2011, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientale sopra elencati il rapporto preliminare e la

Determinazione n. 442 del 29/02/2012

documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

In merito all'elenco degli SCA sopra riportato si evidenzia che, con Determinazione n. 247 del 09/02/2012, questa Amministrazione Provinciale ha stabilito la riorganizzazione delle proprie competenze interne prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alla P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* di questo Servizio 4.1, al Servizio 4.2 *Suolo – Attività Estrattive – Acque pubbliche – Servizi pubblici locali*. Pertanto il parere espresso del suddetto SCA nell'ambito della presente procedura di verifica, riportato al successivo paragrafo 2), fa capo al nuovo Servizio 4.2 di questa A.P..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA, che si riportano qui di seguito:

1. **La Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio** (ex Servizio 4.1 - P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio*), con nota prot. 10109 del 15/02/2012, ha espresso il seguente parere:

"Omissis ...

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Esaminati i seguenti elaborati trasmessi, relativi alla variante in oggetto:

1. *Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità;*

Determinazione n. 442 del 29/02/2012

2. *Relazione tecnica illustrativa;*
3. *Tav. 1.*

Preso atto che la proposta variante al PRG vigente prevede le seguenti tre modifiche al Piano Regolatore Generale vigente:

- Variante Carrara

Modifica di un'area destinata dal P.R.G. vigente a F6_SO "zone destinate all'istruzione primo ciclo", a zona residenziale B2.2 "zone residenziali semisature a monte della strada interquartieri ed a sud del fiume Metauro".

- Variante Cuccurano

Modifica di un'area destinata dal P.R.G. vigente a F6_SO "zone destinate all'istruzione primo ciclo", a zona residenziale B2.2 "zone residenziali semisature a monte della strada interquartieri ed a sud del fiume Metauro" e FI "zone verde attrezzato".

- Variante Falcineto

Modifica di un'area destinata dal P.R.G. vigente a F6_SO "zone destinate all'istruzione primo ciclo", a zona B5.1 "zone residenziali di completamento di nuclei extraurbani esistenti".

Considerato che le aree oggetto di variante presentano modeste estensioni e risultano inserite in ambiti urbanizzati.

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell'ambito del rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, la scrivente potrà formulare prescrizioni o limitazioni per l'attuazione delle previsioni urbanistiche proposte.

Quanto sopra in particolare per quanto riguarda il lotto in variante ubicato lungo il corso d'acqua demaniale, in località Carrara, in relazione all'eventuale riscontro di ambiti esondabili ed al rispetto delle distanze minime fissate dal R.D. 523/1904."

2. **L'ASET Servizi S.p.a.**, con nota prot. 269 del 13/01/2012, pervenuta in data 17/01/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 5961 del 26/01/2012, ha espresso il seguente parere:

"Omissis... esaminata la documentazione allegata, con la presente si esprime il seguente parere tecnico di competenza:

• Scuola di Cuccurano

Servizio acquedotto

Determinazione n. 442 del 29/02/2012

L'alimentazione idrica del fabbricato avviene dalla pubblica via della Scuola, attraverso una tubazione in acciaio Dn 50 realizzata negli anni settanta e soggetta negli anni a diversi interventi di manutenzione mediante l'inserimento di tratti di tubazione in PEAD propedeutici ad eliminare tratti di tubazione in acciaio che presentavano forti principi di corrosione.

E' parere di questo servizio di vincolare il presente nulla osta al potenziamento e risanamento di Via della Scuola al fine di migliorare la distribuzione idrica di via della Scuola e delle vie prospicienti e garantire un sicuro miglioramento della qualità del servizio idrico offerto.

Servizio fognature

Si rende necessario estendere la rete per acque reflue lungo via della Scuola riprendendo gli allacci delle utenze presenti nella via. L'intervento rappresenta la prosecuzione del tratto di fognatura nera che a breve sarà realizzato dalla BCC di Fano come opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione per la ristrutturazione di Villa Luttichau.

Ad intervento completato si renderà necessario collegare la vecchia fognatura (passata da mista a meteorica) alla fognatura per acque meteoriche presente nel parcheggio di via Urbino.

• Scuola di Carrara

Servizio acquedotto

L'alimentazione idrica del fabbricato avviene dalla Strada Nazionale Flaminia attraverso una tubazione distribuisce in Ghisa Sferoidale Dn 125, idonea in pressione e in portata a garantire l'alimentazione del fabbricato in oggetto.

Servizio fognature

Si rende necessario realizzare la rete per acque reflue lungo la S.p. n°3 Flaminia nel tratto compreso tra la scuola stessa e l'incrocio via Arno – via Reno (PEEP di Carrara) riprendendo gli allacci delle utenze esistenti presenti lungo il tracciato.

• Scuola di Falcineto

Servizio acquedotto

L'alimentazione idrica del fabbricato avviene dalla pubblica via Arno attraverso una tubazione distribuisce in Acciaio Dn 150, idonea in pressione e in portata a garantire l'alimentazione del fabbricato in oggetto.

Servizio fognature

L'area oggetto di variante è dotata di una condotta per le sole acque reflue la quale non presenta problematiche a recapitare i reflui provenienti dal cambio di destinazione d'uso."

Determinazione n. 442 del 29/02/2012

3. Il Comune di Fano - Settore 5 Mobilità e Traffico - U.O. Verde Pubblico, con nota prot. 86946 del 30/12/2011, pervenuta in data 03/01/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 2347 del 13/01/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis... per quanto di competenza in qualità di SCA, si comunica che il Piano di Variante proposto non è assoggettabile a verifica di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non ha effetti significativi sull'ambiente.”

4. Il Comune di Fano - Settore 3 Servizi finanziari - U.O. Patrimonio, con nota prot. 7373 del 01/02/2012, pervenuta in data 08/02/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 11157 del 20/02/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis.. per quanto di competenza di quest'ufficio, non si rilevano motivi ostativi dal punto di vista ambientale.”

5. Il Comune di Fano - Settore Lavori Pubblici - U.O. Nuove opere, con nota prot. 3001 del 16/01/2012, pervenuta in data 17/01/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 5974 del 26/01/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis... esaminati gli elaborati pervenuti il 27-12-2011, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.”

6. Il Comune di Fano - Settore 7 Servizi Educativi - U.O. Coordinamento attività scolastiche e parascolastiche, con nota P.G. n. 1074/12 del 09/01/2012, pervenuta in data 12/01/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 4544 del 23/01/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis... con la presente si esprime parere favorevole in merito alla variante in oggetto.”

7. L'A.A.T.O. N°1 - Marche Nord, con nota prot. 25 del 09/01/2012, ha espresso il parere n. 1748 del 12/01/2012, qui di seguito riportato:

“Omissis..."

la scrivente Autorità, analizzate le specifiche tecniche di competenza, esprime le seguenti osservazioni in merito alla fattibilità della variante progettata.

PREMESSA

Le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (di seguito: S.I.I.) sono soggette alle disposizioni dell'art. 157 del D.Lgs. 152/2006 “Codice ambiente”, che testualmente recita: “gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di

Determinazione n. 442 del 29/02/2012

convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione”.

La presente Autorità ha già comunicato ai propri Enti consorziati la necessità di applicare le disposizioni della suddetta normativa (ns. nota prot. n. 576 del 20.04.11).

Tutto ciò premesso, la Scrivente dovrà esprimere il parere di compatibilità della variante in oggetto con il Piano d'Ambito prima dell'adozione del Piano Attuativo in Consiglio Comunale.

SERVIZIO ACQUEDOTTO (Cuccurano - Carrara - Falcineto)

L'ipotesi funzionale delle reti idriche all'interno ed all'esterno delle lottizzazioni dovrà ricevere il parere definitivo del gestore del S.I.I., il quale valuterà anche la sostenibilità degli interventi in relazione agli aumenti del fabbisogno, per definire se siano compatibili con la quantità di risorsa idrica disponibile e con le infrastrutture in essere o in progetto. Il suddetto parere dovrà attestare il rispetto delle disposizioni del Piano d'Ambito e dei livelli minimi dei servizi del D.P.C.M. 04.03.96 e inoltre, dovrà essere trasmesso all'AATO ed al Comune prima dell'adozione del Piano Attuativo in Consiglio Comunale.

Gli interventi del servizio acquedotto (potenziamenti, estendimenti ecc.) devono essere progettati considerando le future espansioni urbanistiche limitrofe; tali interventi dovranno essere realizzati con oneri a carico dei lottizzanti e/o dell'Amministrazione Comunale. Le suddette opere ricadenti su suolo pubblico diverranno di proprietà comunale e, dopo il collaudo, saranno prese in carico dal gestore del S.I.I. per la gestione del servizio acquedotto, secondo termini di legge e in base a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra la presente Autorità e il gestore in data 11.05.11.

Le opere acquedottistiche da realizzare sono costituite da sottoservizi interrati.

SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE (Cuccurano - Carrara - Falcineto)

Gli apporti di acque reflue nere dovranno essere convogliati al depuratore comunale.

L'ipotesi funzionale dei sistemi di fognatura, distinti per acque meteoriche e per acque nere al servizio delle lottizzazioni, dovrà ricevere il parere definitivo del gestore del S.I.I.. In specifico il gestore valuterà anche la sostenibilità degli interventi, sia in relazione allo smaltimento dei reflui, per definire se siano compatibili con le infrastrutture in essere o in progetto, sia in base alla portata di magra dei ricettori finali, come pure in condizioni di piena, permettendo il livello di diluizione, la qualità delle acque ed il corretto smaltimento delle stesse. Il suddetto parere dovrà attestare il rispetto delle disposizioni del Piano d'Ambito e dei livelli minimi dei servizi del

Determinazione n. 442 del 29/02/2012

D.P.C.M. 04.03.96 e dovrà essere trasmesso all'AATO ed al Comune prima dell'adozione del Piano Attuativo in Consiglio Comunale.

Gli interventi dei sistemi di fognatura (potenziamenti, estendimenti ecc.) devono essere progettati considerando le future espansioni urbanistiche limitrofe; tali interventi dovranno essere realizzati con oneri a carico dei lottizzanti e/o dell'Amministrazione Comunale. Le opere ricadenti su suolo pubblico diverranno di proprietà comunale. I sistemi di collettamento delle acque nere, dopo il collaudo, saranno presi in carico dal gestore del S.I.I. per la gestione del servizio fognatura, secondo termini di legge e in base a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra la presente Autorità e il gestore in data 11.05.11.

Le opere fognarie da realizzare sono costituite da sottoservizi interrati.

Si invita la vs. Amministrazione Comunale ad attuare le disposizioni contenute nella ns. nota prot. n. 281 del 01.03.11 e nella nota della Regione Marche prot. n. 99592 del 22.02.11, in merito al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura.

GESTIONE ACQUE METEORICHE (Cuccurano - Carrara - Falcineto)

La gestione sostenibile delle acque meteoriche dovrà essere attuata con interventi che comportino il contenimento dei deflussi delle suddette acque ed il loro recupero e utilizzo per scopi compatibili.

In particolare i progetti delle lottizzazioni dovranno prevedere le pavimentazioni permeabili per le aree esterne (cortili, spiazzi, stradine, strade d'accesso e parcheggi) e, se opportunamente consentito, i tetti verdi per le superfici delle coperture.

La riduzione del consumo di acqua potabile dovrà essere attuata recuperando le acque meteoriche in opportune vasche per poter essere riutilizzate per altri scopi, quali l'irrigazione del verde, le cassette di risciacquo dei servizi igienici, il funzionamento delle lavatrici, la pulizia delle case e come acqua di raffreddamento.

L'immissione delle acque meteoriche in acque superficiali deve avvenire se sono state considerate tutte le soluzioni per contenere il loro deflusso.

GESTIONE ACQUE DI CANTIERE (Cuccurano - Carrara - Falcineto)

Per quanto riguarda le acque di cantiere, durante le fasi di costruzione, dovranno essere predisposti idonei sistemi di contenimento al fine di evitare la dispersione sul suolo pubblico; tali acque saranno raccolte e pretrattate secondo le indicazioni degli Enti competenti prima di essere convogliate in pubblica fognatura".

AREE DI SALVAGUARDIA CAMPO POZZI "FALCINETO" (Falcineto)

Le opere del campo pozzi "Falcineto" sono comprese nella Ricognizione delle Infrastrutture del Piano d'Ambito; tali opere sono di proprietà degli Enti Locali e sono gestite dall'azienda Aset Spa per la durata della salvaguardia ventennale, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea AATO n. 15/07.

Le nuove normative sulle aree di salvaguardia hanno lo scopo di determinare l'estensione della tutela, i vincoli d'uso e i controlli delle attività al fine di garantire nel tempo la possibilità dell'approvvigionamento idrico in termini di buona qualità delle acque e conservazione delle riserve idriche sotterranee.

La garanzia di captare acque potabili garantendo i suddetti requisiti dovrà essere sviluppata attraverso tre procedure principali:

1) La delimitazione delle aree di salvaguardia del campo pozzi mediante metodo geometrico.

Per i pozzi sono stabilite aree di salvaguardia suddivise in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

Le zone di tutela assoluta dovranno avere un'estensione di almeno 10 ml. di raggio dai punti di captazione; dovranno essere recintate ed adibite esclusivamente ad opere di captazione, ed inoltre dovranno essere provviste di canalizzazioni per le acque meteoriche.

Per le zone di rispetto si ritiene che debbano essere mantenute le estensioni di 200 ml. di raggio dai punti di captazione, così come previsto dal P.R.G. del Comune di Fano.

2) La stesura di norme e vincoli da rispettare all'interno delle aree tale da rendere possibile la gestione del campo pozzi in condizioni di sicurezza (individuazione dei centri di pericolo).

Nelle zone di rispetto, oltre ai divieti dell'art. 94 del D.Lgs 152/06 e del Piano di Tutela delle Acque 2010, sono vietati in maniera imprescindibile l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:

dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; eliminazione di questi sistemi se attualmente presenti;

accumulo e spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

apertura di pozzi per uso domestico/irriguo o idropotabile;

gestione di rifiuti;

stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

pozzi perdenti e trincee d'infiltrazione;

pascolo e stabulazione di bestiame.

Tali divieti devono essere specificati nel P.R.G., così come già comunicato con ns. nota prot. n. 919 del 02.09.10.

3) *La predisposizione di una rete di controllo della qualità delle acque sotterranee e l'organizzazione della tipologia e frequenza delle analisi da effettuare, mediante la collaborazione combinata di AATO, Gestore S.I.I. e degli Enti delegati ai controlli ambientali (ARPAM) e sanitari (ASUR).*

PRESCRIZIONI TECNICHE (Falcineto)

La Scrivente comunica che sono obbligatorie le seguenti prescrizioni:

posa in opera a regola d'arte dei manufatti delle reti fognarie nere e bianche, curando la tenuta idraulica delle giunzioni tubo-tubo e tubo-pozzetto e prestando massima attenzione nella impermeabilizzazione dei pozzetti;

nel caso si prevedano fondazioni profonde, dovrà essere evitato l'inquinamento delle acque di falda dovuto all'interferenza con tali opere ("intorbidimento" delle acque ad uso idropotabile), sia durante l'esecuzione dei lavori, sia durante la vita utile delle opere stesse.

Inoltre, in corrispondenza delle aree di salvaguardia, se il Piano Attuativo prevede la sostituzione delle reti fognarie, è obbligatorio quanto segue:

utilizzo del doppio tubo per le reti fognarie nere, prestando massima attenzione nella impermeabilizzazione dei rispettivi pozzetti prefabbricati a tenuta stagna; risulta ideale l'utilizzo del sistema integrato doppio tubo e pozzetti (come presenti in commercio) che garantiscono la completa impermeabilità e tenuta idraulica;

Si ritiene che la variante non debba essere assoggettata a VAS, in quanto non sono stati evidenziati effetti negativi in merito al S.I.I.

La Scrivente dovrà essere convocata dalle Autorità competenti per il controllo dei progetti esecutivi, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni fornite.

Si comunica che eventuali interventi, verifiche e/o indagini inerenti al S.I.I., che si rendessero necessari nella procedura della variante, non saranno a carico dei costi del Piano d'Ambito.

8. **L'A.S.U.R. Zona Territoriale n. 3 di Fano**, con nota prot. 127 del 20/01/2012, pervenuta in data 25/01/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 8250 del 07/02/2012, ha espresso il seguente parere:

Determinazione n. 442 del 29/02/2012

“Omissis... lo scrivente Servizio non rileva in questa fase particolari problematiche relativamente all'intervento proposto, fatti salvi ovviamente i pareri di merito che verranno espressi al momento della presentazione del progetto edilizio.”

9. Il Comune di Fano - Settore Mobilità e Traffico - U.O. Progettazione Traffico con nota prot. 5139 del 24/01/2012, pervenuta con fax del 01/02/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 9089 del 09/02/2012, ha espresso il seguente parere:

“VALUTATO il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs152/06 e ss.mm.ii., relativo al cambio di destinazione d'uso riportato in oggetto:

PRESO ATTO che la proposta prevede il cambio di destinazione d'uso dei complessi scolastici di Cuccurano, Carrara e Falcineto da “zone destinate all'istruzione primo ciclo_F6_SO” in “zona residenziale di completamento” e che i lotti identificati sono dotati delle reti infrastrutturali minime;

RISCONTRATO che, come riportato nel Rapporto Preliminare, “...considerato il mutamento di destinazione d'uso da F6_SO “zone destinate all'istruzione primo ciclo” in B2.2 “zone residenziali semisature a monte della strada interquartieri ed a sud del fiume Metauro” ed F1 “Verde attrezzato” si può ritenere che la variante contribuisca a ridurre il traffico indotto nelle aree interessate”;

*si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla esclusione dalla procedura di VAS della proposta in esame.”*

10. Il Comune di Fano - Servizi Territoriali ed Ambientali - U.O. Ambiente con nota prot. 10505 del 14/02/2012, pervenuta con fax del 17/02/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 13328 del 27/02/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis...visionata ed analizzata la documentazione trasmessa dal Settore VII Servizi Urbanistici del Comune di Fano (P.G. 85462 del 22.12.2011), si ha motivo di ritenere che dalla attuazione della variante urbanistica proposta, non emergano impatti ambientali significativi. Si esprime pertanto parere favorevole alla esclusione di tale variante dalla procedura di VAS.

Si ritiene comunque, debba essere acquisito preventivamente dal gestore della rete acquedottistica e fognaria, parere circa la disponibilità delle risorse idriche nonché la capacità di ricezione e trattamento dei reflui.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche non ha espresso parere.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La proposta di variante in oggetto deriva dagli indirizzi dell'Amministrazione Comunale di redistribuzione dei complessi scolastici presenti sul territorio che prevedono la realizzazione di un nuovo polo scolastico nella frazione di Carrara-Cuccurano e una nuova suola media a Bellocchi. Per finanziare la realizzazione dei suddetti interventi il Comune di Fano ha previsto di vendere alcuni beni comunali fra cui tre edifici scolastici esistenti nelle frazioni di Cuccurano, Carrara e Falcineto, per i quali viene richiesta una variante volta a modificare la destinazione d'uso dei lotti. Le aree oggetto di variante, attualmente classificate dal vigente P.R.G. come "zone destinate all'istruzione primo ciclo - F6" vengono trasformate in zone di completamento residenziali, come riportato nelle seguenti tabelle:

Località Cuccurano:

Parametri	P.R.G. vigente	Proposta di variante	
Modalità di attuazione	Intervento diretto di iniziativa pubblica o di enti no-profit	Intervento diretto	
destinazione d'uso	F6_SO "ZONE DESTINATE ALL'ISTRUZIONE_PRIMO CICLO" di cui all'art. 67 delle NTA del PRG	In parte B2.2 "ZONE RESIDENZIALI SEMISATURE A MONTE DELLA STRADA INTERQUARTIERI ED A SUD DEL FIUME METAURO" (all'art. 29 delle NTA) ed in parte F1 "ZONE DI VERDE ATTREZZATO" (art. 61 NTA)	
Sf	1.416 mq	1.416 mq	
Uf	0,60 mq/mq	B2.2	0,60 mq/mq
		F1	0,05 mq/mq
De	5,00 ml	5,00 ml	
Df	10,00 ml	10,00 ml	
Ds	8,00 ml	B2.2	5,00 ml
		F1	8,00 ml
HMAX		B2.2	9,50 ml
		F1	5,00 ml
IPE	0,20 mq/mq	0,20 mq/mq	

Determinazione n. 442 del 29/02/2012

Località Carrara:

Parametri	P.R.G. vigente	Proposta di variante
Modalità di attuazione	Intervento diretto di iniziativa pubblica o di enti no-profit	Intervento diretto
destinazione d'uso	F6_SO "ZONE DESTINATE ALL'ISTRUZIONE_PRIMO CICLO" di cui all'art. 67 delle NTA del PRG	B2.2 "ZONE RESIDENZIALI SEMISATURE A MONTE DELLA STRADA INTERQUARTIERI ED A SUD DEL FIUME METAURO" di cui all'art. 29 delle NTA del PRG
Sf	800 mq	800 mq
Uf	0,60 mq/mq	0,60 mq/mq
Dc	5,00 ml	5,00 ml
Df	10,00 ml	10,00 ml
Ds	8,00 ml	5,00 ml
Hmax		9,50 ml
IPE	0,20 mq/mq	0,20 mq/mq

Località Falcineto:

Parametri	P.R.G. vigente	Proposta di variante
Modalità di attuazione	Intervento diretto di iniziativa pubblica o di enti no-profit	Intervento diretto
destinazione d'uso	F6_SO "ZONE DESTINATE ALL'ISTRUZIONE_PRIMO CICLO" di cui all'art. 67 delle NTA del PRG	B5.1 "ZONE RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO DI NUCLEI EXTRAURBANI ESISTISTENTI" di cui all'art. 35 delle NTA del PRG
Sf	720 mq	720 mq
Uf	0,60 mq/mq	0,60 mq/mq
Dc	5,00 ml	5,00 ml
Df	10,00 ml	10,00 ml
Ds	8,00 ml	5,00 ml
Hmax		8,50 ml
IPE	0,20 mq/mq	0,20 mq/mq

Le aree ubicate nelle frazioni di Cuccurano, Carrara e Falcineto ricadono tutte nell'ambito di tutela appartenente al *Sottosistema territoriale: area V di alta percettività visuale* pertanto, in base agli art. 23 e 24 del Sistema Paesistico Ambientale del PRG, risultano soggette a specifici indirizzi di tutela. L'area ubicata in località di Carrara, rientra anche nel *Sottosistema storico-culturale: strade archeologiche e consolari* dove, in base all'art. 20 del Sistema Paesistico

Determinazione n. 442 del 29/02/2012

Ambientale del PRG, lungo via Flaminia è stabilito un ambito di tutela integrale dell'ampiezza di 10 mt, inoltre per una fascia di 50 mt, ogni scavo superiore a 50 cm deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco che ne informa la Soprintendenza archeologica.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Visto il contenuto del rapporto preliminare redatto per la verifica di assoggettabilità in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; visti i pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2); considerata l'entità della variante che prevede la variazione di destinazione d'uso di tre immobili esistenti senza determinare l'incremento degli indici fondiari attualmente vigenti; considerato che i lotti interessati risultano inseriti in contesti residenziali consolidati e già infrastrutturati; è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione degli interventi previsti con la variante in esame tali da determinare l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità. ”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- D) **Di escludere**, ai sensi dell'art. 12 co. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al vigente P.R.G. del Comune di FANO indicata in oggetto, inerente il cambio di destinazione d'uso dei complessi scolastici di Cuccurano, Carrara e Falcineto da "zone destinate all'istruzione primo ciclo F6 SO" a "zone residenziali di completamento B", dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto.
- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
- a) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2) del parere rif. prot. 87873/11 del 29/02/2012, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
 - b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di FANO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
- Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 4.2 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio (ex P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio)*;
 - A.S.U.R. n. 3 - Zona Territoriale di Fano;
 - ASET Servizi S.p.a.;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
 - Comune di Fano - Settore 3 Servizi finanziari - U.O. Patrimonio;
 - Comune di Fano - Settore 5 Mobilità e Traffico - U.O. Verde Pubblico;

Determinazione n. 442 del 29/02/2012

- Comune di Fano - Settore 5 Mobilità e Traffico - U.O. Progettazione Traffico;
- Comune di Fano - Settore 6 Servizi Lavori Pubblici - U.O. Nuove opere;
- Comune di Fano - Settore 9 Servizi Educativi - U.O. Coordinamento attività scolastiche e parascolastiche;
- Comune di Fano - Settore 13 Servizi Territoriali ed Ambientali - U.O. Ambiente;
- A.A.T.O. N°1 - Marche Nord.

V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.

VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/ed
R:\UZONE\uurba\01-6-97\141URBA\1421VAS\11VAS\11FA10204.doc

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n. 18 pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n. 1 allegato per un totale di n. 19 pagine.

Pesaro, 29 FEB. 2012.

